

**DISCIPLINARE TIPO DI
CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DI CAVA PER MATERIALI DIVERSI DAL PORFIDO**
(legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7)

COMUNE DI.....

Art. 1

Oggetto del disciplinare

1. Il presente disciplinare regola i rapporti tra concessionario e concedente inerenti la concessione n. di data rilasciata a seguito della gara..... , preordinati a garantire lo svolgimento dell'attività estrattiva nel rispetto dell'interesse pubblico, rappresentato da una corretta gestione del bene di proprietà comunale/frazionale.

Art. 2

Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto la coltivazione e la lavorazione dei materiali della cava di¹. . denominata “ ”, ubicata in località

Art. 3

Titolare della concessione

1. Titolare della concessione di cui all'articolo 1 è la ditta
.....
con sede in.....
partita I.V.A.....

¹ Indicare la tipologia dei materiali

2. Il titolare della concessione ha assolto agli obblighi in materia antimafia.

Art. 4

Area in concessione

1. L'area oggetto della concessione si identifica con le seguenti particelle fondiarie.....
in C.C.
di proprietà comunale/frazionale come indicato nel progetto di cui all'articolo 9 ed è delimitata sul terreno in coincidenza dei vertici del corrispondente poligono da n. cippi in materiale idoneo contraddistinti dai numeri (o lettere).....
e da (indicare l'eventuale delimitazione naturale quale strada, parete rocciosa, ecc.).....
La posizione dei cippi, georeferenziata nel sistema di riferimento utilizzato nella cartografia provinciale, corrisponde alle seguenti coordinate.....
2. Il posizionamento dei cippi deve essere effettuato, a spese del concessionario e su indicazione del comune, prima dell'inizio dei lavori di coltivazione.

Art. 5

Durata della concessione

1. La durata della concessione è stabilita in anni a decorrere dal..... e pertanto fino al.....
(in caso di progetto sottoposto a valutazione d'impatto ambientale la durata non può superare quella stabilita per la compatibilità ambientale dalla Giunta provinciale)
2. La scadenza della concessione comporta la cessazione immediata dell'attività.
3. La concessione può essere prorogata nei casi e con le modalità previste dall'atto di aggiudicazione.

Art. 6
Garanzie finanziarie

1. A garanzia della corretta esecuzione del progetto e della sistemazione finale dell'area, anche per quanto riguarda l'esecuzione delle opere necessarie all'eventuale messa in sicurezza, in caso di cessazione anticipata della concessione o dell'autorizzazione, è stata depositata a favore del comune la cauzione stabilita dal Comitato tecnico interdisciplinare cave, pari ad euro....., in forma di fidejussione resa da.....
2. La cauzione deve essere aggiornata annualmente, entro il mese di febbraio, sulla base delle variazioni del costo della vita secondo gli indici I.S.T.A.T. dell'anno precedente.
3. La cauzione può essere ridotta, previa modifica della concessione, quando una parte dell'area interessata dalla coltivazione è già stata oggetto della prevista sistemazione ambientale.
4. La cauzione è svincolata dopo la cessazione della concessione, previa constatazione dell'adempimento di quanto previsto al comma 1 di questo articolo.
5.
(altre eventuali disposizioni quali ad esempio la garanzia fidejussoria per il pagamento del canone)

Art. 7
Contributo per l'esercizio dell'attività di cava

1. La coltivazione della cava è soggetta al pagamento a favore del comune di un contributo annuale a compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalla comunità per effetto dell'attività estrattiva.
2. L'importo è dovuto nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione dell'art. 15 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, (DPP 26 settembre 2013, n. 24 -126/Leg).
3. L'importo da versare annualmente, è pari ad Euro/m³.....
.....di materiale estratto, fatte salve le eventuali modifiche stabilite successivamente con il sopra citato regolamento.

4. Il contributo, è versato con le seguenti modalità :.....
.....
.....
.....

Art. 8

Canone di concessione dei lotti

1. Il canone annuo di concessione è determinato dal prezzo unitario di aggiudicazione, pari ad Euro/m³, applicato al volume di materiale estratto nell'anno.

2. Il canone annuo minimo, risultante dal prezzo unitario offerto per la quantità minima di volume di materiale da estrarre nell'anno individuata dal progetto di coltivazione, è dovuto anche quando la quantità estratta è inferiore a quella minima.

3. Il prezzo unitario di aggiudicazione è aggiornato annualmente nella misura minima corrispondente al tasso medio ufficiale di inflazione come previsto nel bando di gara.

4. Il canone è versato con le seguenti modalità:.....
.....
.....
.....

Art. 9

Disposizioni per la corretta esecuzione del progetto

1. La cava deve essere coltivata come prevede il progetto allegato al presente disciplinare nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

-
-
-
-

Art. 10

Programma annuale di esbosco

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, il concessionario presenta al comune il programma di esbosco necessario per la prosecuzione della coltivazione programmata per l'anno successivo, tenuto conto del progetto autorizzato, delle condizioni di sicurezza del cantiere e di quanto stabilito dall'art. 118 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e s.m..²

2. Il comune, avvalendosi della collaborazione della struttura provinciale competente in materia mineraria e previo assegno da parte dell'autorità forestale, dispone il taglio delle piante preferibilmente prima della ripresa primaverile dei lavori.

3. L'area sottratta al bosco deve essere compensata direttamente (ovvero in forma di compensazione secondaria con versamento della somma di Euro..... in rate annuali anticipate/posticipate indicizzate secondo i parametri I.S.T.A.T. nel fondo forestale provinciale di cui all'art. 27 della L.P. 23 novembre 1978, n. 48 sul conto delle Migliorie Boschive dell'Ente.....) in località.....

..... sulle pp.ff.....

C.C..... con le seguenti modalità:

.....
.....
.....

Art. 11

Impiego di esplosivi

1. Il brillamento delle mine non deve coincidere con l'orario di lavoro e deve rispettare le seguenti prescrizioni (indicare gli eventuali ulteriori periodi ed orari di divieto):

.....

² "La coltivazione dei materiali utili si può effettuare soltanto quando i terreni di copertura che costituiscono motivo di pericolo siano asportati per una distanza non inferiore a 1,50 m. dal ciglio della fronte di abbattimento dei materiali utili.

Tale distanza deve essere adeguatamente aumentata se l'altezza e la possibilità di franamenti delle materie di copertura lo rendano necessario.

L'asportazione delle materie di copertura, qualora non sia eseguita con mezzi meccanici, è fatta con tagli dall'alto in basso, a scarpata o, se occorre, a gradini."

2. Il titolare dell'autorizzazione, oltre ad attenersi agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di uso di esplosivo, deve predisporre un piano di tiro quando in prossimità del luogo di brillamento esistono opere o strutture che possono essere danneggiate, ovvero situazioni naturali che possono essere compromesse.
3. Il piano di tiro deve specificare:
 - la disposizione spaziale dei fori da mina;
 - la disposizione della carica di ciascun foro;
 - i mezzi di accensione ed i ritardi progettati;
 - la quantità massima totale di esplosivo innescata contemporaneamente;
 - le misure di sicurezza che saranno adottate nel caso particolare, in aggiunta a quelle previste dalla normativa in vigore.
4. Al piano di tiro deve essere allegata una mappa in scala non inferiore a 1:2000 riportante le opere, strutture o situazioni naturali che potrebbero essere compromesse, oltre all'ubicazione delle volate progettate.
5. Le micce detonanti esterne ai fori devono essere adeguatamente protette.
6. Per evitare proiezioni di materiale, l'intasamento dei fori deve essere eseguito a regola d'arte.

Art. 12

Materiale di scarto

1. Il materiale di scarto, se non destinato all'effettivo utilizzo in cava e fatto salvo il caso in cui il progetto ne preveda l'uso per la sistemazione ambientale della cava, deve essere sottoposto alle disposizioni della vigente normativa in materia di rifiuti e sottoprodotti.

Art. 13

Verifica dei mezzi meccanici

1. Il concessionario deve far accertare entro il 28 febbraio di ogni anno l'efficienza dei mezzi meccanici impiegati in cava, salvo quelli revisionati annualmente per legge.

2. La dichiarazione di avvenuto controllo meccanico rilasciata dal tecnico o dall'officina meccanica che lo ha eseguito, deve essere conservata a disposizione degli organi di vigilanza.

Art. 14

Sistemazione del suolo e ripristino ambientale

1. Entro il termine di scadenza della concessione, fatta salva l'eventuale proroga prevista dall'articolo 5, comma 3, il concessionario deve completare la sistemazione finale del suolo ed il ripristino ambientale, secondo quanto previsto dal progetto di coltivazione e dalle eventuali relative prescrizioni indicate all'art. 9.

Art. 15

Decadenza e revoca della concessione

1. La decadenza è dichiarata nei casi previsti dall'articolo 28 della legge sulle cave che detta la relativa disciplina.

2. La concessione può essere revocata dal comune nei casi previsti dall'ordinamento e, nei casi previsti dalla legge in materia di cave.

3. La dichiarazione di decadenza e di revoca della concessione viene pronunciata secondo i procedimenti e i termini previsti dalla legge in materia di cave.

Art. 16

Rinuncia della concessione

1. Il titolare può rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza presentando al comune una dichiarazione corredata da una variante al progetto di coltivazione contenente il programma di sistemazione finale dell'area che deve tener conto degli obblighi relativi al ripristino previsti dall'atto originario.

2. La rinuncia deve essere accettata dal comune con le modalità previste dagli articoli 8 e 9 della legge in materia di cave.

3. Nel caso in cui il lotto sia riassegnato ai fini della prosecuzione della coltivazione, il comune può decidere che non siano effettuati gli interventi di sistemazione finale dell'area; in tal caso il comune può richiedere al rinunciante le somme individuate come necessarie per ripristinare le aree oggetto della coltivazione effettuata fino a tale momento, tenendo anche conto dei lavori che saranno presumibilmente effettuati dal successivo concessionario; in alternativa il comune può trattenere parte della cauzione versata dal concessionario che ha rinunciato al lotto.

Art. 17

Modifica del disciplinare

1. Il comune può modificare o integrare il progetto di coltivazione e/o il disciplinare, previo parere del comitato tecnico interdisciplinare cave, quando è necessario prevenire o contenere situazioni di pericolo o di danno sotto il profilo igienico-sanitario, della sicurezza geologica ed idrogeologica o della tutela del paesaggio, dipendenti da fatti imprevedibili o non previsti al momento del rilascio dei provvedimenti ovvero per garantire una più razionale coltivazione del giacimento.

Art. 18

Dati statistici

1. Il concessionario deve fornire nei tempi e modi stabiliti i dati statistici previsti dalla vigente normativa.

Art. 19

Richiamo alle norme di legge

1. Per quanto non previsto da questo disciplinare valgono le norme di legge in vigore.

Art. 20

Spese

1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti a questo disciplinare sono a carico del concessionario.

Questo disciplinare unitamente al progetto indicato all'articolo 9, costituiscono parte integrante e sostanziale della concessione di cui all'articolo 1.

(Luogo e data).....

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA

IL SINDACO